

*COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI  
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO*

*Progetto Formazione Permanente*

*Regolamento*

*28 novembre 2003*

*CFP-01/03*

## Premessa

*Il regolamento integra, aggiorna e traduce in termini normativi, i principi generali di formazione continua elaborati dalla commissione, discussi dal Consiglio Direttivo e dallo stesso approvati in data 26.09.2003. Il progetto di formazione continua è stato proposto all'Assemblea del 03.05.2003. Le linee generali del progetto di formazione continua sono state illustrate nel notiziario Periti Industriali n° 01/2003 del 28.02.2003 e riproposte nell'Assemblea del 20.06.2003.*

*I contenuti del progetto di formazione permanente sono stati pertanto oggetto di diffusi esami ed approfondimenti. Le indicazioni e le considerazioni emerse sono state recepite ed hanno portato alla stesura del presente articolato normativo.*

*Il Consiglio Direttivo ha anche intrapreso una laboriosa attività al fine di ridurre al minimo gli oneri per i professionisti. Tale attività ha portato all'accREDITAMENTO del Collegio con Belluno Tecnologia quale Ente di Formazione.*

*Il regolamento definisce la Formazione Professionale Continua, attività volta ad assicurare e garantire che il perito industriale ed il perito industriale laureato iscritto nell'albo professionale mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale.*

*Lo svolgimento della formazione professionale è presupposto per la qualità ed il pregio della prestazione professionale e costituisce obbligo deontologico la cui osservanza impegna il perito industriale ed il perito industriale laureato al rispetto delle norme del presente regolamento ed il Collegio con i compiti e le attribuzioni definite dal regolamento stesso.*

*Il regolamento precisa la portata dell'obbligo, l'oggetto dell'attività formativa e le caratteristiche della stessa, volte a realizzarne le finalità: approfondire ed estendere la competenza tecnica e professionale del perito industriale e del perito industriale laureato.*

**PARTE PRIMA \_\_\_\_\_ articolato normativo**

**PARTE SECONDA \_\_\_\_\_ elenco degli eventi formativi**

**PARTE TERZA \_\_\_\_\_ programma annuale degli eventi formativi**

# ***Regolamento della formazione professionale continua del perito industriale e del perito industriale laureato della provincia di Belluno***

## **Normativa**

### **art. 1 - Formazione Professionale Continua**

*La formazione Professionale è attività volta ad assicurare e garantire che il perito industriale ed il perito industriale Laureato, d'ora in avanti per brevità perito industriale, iscritto all'albo mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale. Il suo svolgimento è presupposto per la qualità e per il pregio della prestazione professionale e garanzia di tutela dell'interesse pubblico.*

### **art. 2 - Obbligatorietà della formazione Professionale continua**

*1- La formazione professionale è obbligo deontologico per il perito industriale iscritto all'Albo che esercita la libera professione. La formazione professionale continua è un obiettivo anche per chi non esercita la libera professione, per quest'ultimi pertanto, qualora la stessa non sia svolta con continuità viene previsto un percorso formativo obbligatorio al momento della ripresa dell'attività.*

*2- Ogni perito industriale sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Direttivo cui partecipare ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti al primo comma.*

*3. Egli deve documentare l'effettivo svolgimento dell'attività di formazione professionale, munendosi degli attestati che dimostrino l'assolvimento dell'obbligo. Dovrà quindi esibire la documentazione al Collegio di Belluno secondo le modalità dallo stesso stabilite, anche al fine di ottenere a sua richiesta l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo rilasciata dal Collegio.*

### **art. 3 - Attività di Formazione Professionale Continua**

*1 - Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:*

- *frequenza di corsi, seminari, convegni, master ed eventi simili;*
- *partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;*
- *partecipazione ai Convegni e Congressi del Consiglio Nazionale Periti Industriali;*
- *pubblicazione di libri, di articoli e saggi su riviste specializzate o su quelle di categoria;*
- *insegnamento delle materie tecniche;*
- *partecipazione alla commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale;*
- *partecipazione a commissione d'esame presso Istituto Tecnico;*
- *partecipazione ad un minimo di cinque sedute all'anno delle commissioni specialistiche del Collegio;*
- *esame da sostenersi presso il Collegio con modalità da definire in un regolamento a parte;*
- *svolgimento, ad uno o più studenti, del tirocinio previsto per il titolo di Perito Industriale Laureato;*
- *svolgimento, ad uno o più periti industriali, del praticantato post-diploma ai fini della ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale;*
- *altre attività che saranno definite dal Consiglio Direttivo;*

*2- Gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del perito industriale ed in particolare le materie tecniche, le materie giuridiche, la sicurezza, l'organizzazione, la qualità, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni.*

*Devono altresì avere ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.*

*3 - A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell'evento.*

#### ***art. 4 - Durata annuale minima delle Formazione Professionale Continua***

*1 - Per l'assolvimento dell'obbligo della formazione è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di trenta crediti formativi valutabili annualmente. Una quota di crediti annuali deve derivare da eventi che hanno ad oggetto materie di ordinamento e deontologia professionale.*

*2 - La valutazione può essere effettuata anche su base triennale di novanta crediti complessivi, qualora in uno degli anni del triennio non fossero raggiunti i 30 crediti annuali, ma che ne fossero maturati almeno 10.*

*3 - L'anno formativo coincide con quello solare ed il primo triennio formativo decorre dal 1 gennaio 2004.*

## **art. 5 - Attribuzioni e compito del Consiglio Direttivo**

1- Il Consiglio Direttivo promuove ed indirizza lo svolgimento dell'attività obbligatoria di formazione professionale continua, individua le nuove aree di sviluppo della professione verso le quali sarà anche orientata la formazione ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza.

2 - In particolare il Consiglio Direttivo:

- definisce il programma degli eventi formativi di cui al secondo comma dell'art. 3;
- approva i contenuti analitici degli eventi formativi ed attribuisce i relativi crediti formativi;
- autorizza di volta in volta i soggetti formatori allo svolgimento degli specifici eventi formativi approvati;
- da attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigila sull'effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti all'Albo;
- promuove, operando anche di concerto, adeguate offerte di eventi formativi svolti con mezzi ed organizzazioni propri, oppure svolti da soggetti formatori di volta in volta preventivamente autorizzati dal consiglio direttivo;
- favorisce lo svolgimento della formazione professionale, con il minor onere possibile a carico dell'iscritto, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori locali;
- vigila sull'effettivo svolgimento della formazione professionale continua da parte degli iscritti, nei modi previsti dal presente regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni.

3 - Ai fini della vigilanza il Consiglio Direttivo può chiedere in ogni momento l'esibizione della certificazione comprovante l'avvenuto svolgimento da parte del periti industriale della formazione continua degli ultimi tre anni.

## **art. 6 - Misure per promuovere la partecipazione**

1 - Incentivi: ai periti industriali che nel triennio partecipano regolarmente agli eventi formativi conseguendo il punteggio massimo sarà applicata per un anno una riduzione della quota di iscrizione pari al 10%. Il loro nominativo entrerà inoltre a far parte di uno specifico elenco pubblicato sul sito internet del Collegio.

2 - Disincentivi: ai periti industriale che nel triennio non partecipano regolarmente agli eventi formativi e non conseguono il punteggio minimo sarà applicato per un anno un aumento della quota di iscrizione pari al 20%. Per i recidivi saranno valutate opportune sanzioni disciplinari.

## **art. 7- Iscritti con più di 65 anni**

Il progetto di formazione permanente è facoltativo per gli iscritti con oltre 65 anni d'età, fermo restando quanto disposto al comma 1 dell'art. 2.

### **art. 8 – Istituzione Registro**

*Viene istituito il registro dei crediti formativi, tenuto dalla Segreteria del Collegio, nel quale saranno annotati a favore di ogni iscritto i crediti maturati e riconosciuti dal Consiglio Direttivo. Alla fine di ogni anno solare il Presidente del Collegio, a richiesta del Professionista, rilascia certificazione dei crediti maturati.*

### **art. 9 - Norme transitorie**

*I primi tre anni di applicazione del presente regolamento saranno considerati sperimentali e pertanto l'applicazione delle norme è soggetta all'opportuna flessibilità ed aggiustamenti in relazione al concreto sviluppo del progetto di formazione.*

## Crediti formativi

*Ad ogni evento viene assegnato un certo numero di crediti formativi. Gli eventi formativi svolti da Belluno Tecnologia sono a tutti gli effetti considerati come se fossero svolti dal Collegio.*

- 1 - Partecipazione ad evento formativo organizzato dal Collegio Periti Industriali di Belluno..... da 5 a 30 crediti
- 2 - Partecipazione ad evento formativo organizzato da un Ente esterno, purché preventivamente autorizzato..... fino a un massimo di 20 crediti
- 3 - Partecipazione agli eventi di cui al punto 1 in qualità di relatore..... fino ad un massimo di 20 crediti
- 4 - Partecipazione agli eventi di cui al punto 2 in qualità di relatore..... 20 crediti
- 5 - Partecipazione a Convegni e Congressi organizzati dal Collegio o Consiglio Nazionale..... 10 crediti
- 6 - Pubblicazione di libri, saggi, articoli su riviste specializzate o della categoria..... fino ad un massimo di 30 crediti
- 7- Insegnamento di materie..... 10 crediti
- 8- Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di perito..... 30 crediti
- 9- Partecipazione alle commissioni d' esami presso Istituto Tecnico..... 20 crediti
- 10- Svolgimento, ad uno o più studenti, del tirocinio previsto per il titolo di Perito Industriale Laureato. Per ogni tirocinante..... 30 crediti
- 11- Svolgimento, ad uno o più periti industriali, del praticantato post-diploma ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale. Per ogni praticante..... 20 crediti
- 12- Partecipazione ad un minimo di cinque sedute all'anno delle commissioni specialistiche del Collegio ovvero a tre sedute delle Commissioni Nazionali..... 20 crediti
- 13 - Esame da sostenere presso il Collegio in alternativa alla partecipazione agli eventi formativi..... fino ad un massimo di 50 crediti
- 14 - Possesso della certificazione di qualità..... 10 crediti

*Crediti aggiuntivi fino ad un massimo di 20, potranno essere decisi dal Consiglio Direttivo in relazione alla complessità (programma e impegno) dell'evento formativo di cui ai punti 1 e 2.*